

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 263/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1084 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Agostino IACOBELLI e Edoardo LAZZARINI, e della società SSDARL AGLIANESE CALCIO 1923, avente ad oggetto la seguente condotta:

AGOSTINO IACOBELLI, all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società S.S.D. a r.l. Aglianese Calcio 1923, in violazione dell'art. 30, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, perché, venuto a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all'alterazione del risultato della gara S.S.D. VIAREGGIO 2014 A R.L. – S.S.D. A R.L. AGLIANESE CALCIO 1923 del 7.4.2019, valevole per il girone E del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l'illecito alla Procura Federale della F.I.G.C.;

EDOARDO LAZZARINI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l., in violazione dell'art. 30, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, perché, venuto a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all'alterazione del risultato della gara U.S. MASSESE 1919 S.S.D.R.L. - S.S.D. VIAREGGIO 2014 A R.L. del 14.4.2019, valevole per il girone E del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l'illecito alla Procura Federale della F.I.G.C.. In violazione, altresì, dell'art. 30, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, perché, venuto a diretta conoscenza di atti e comportamenti diretti all'alterazione del risultato della gara S.S.D. VIAREGGIO 2014 A R.L. – POL. D. C.S. SCANDICCI 1908 S.R.L. del 5.5.2019, valevole per il girone E del Campionato di serie D, ometteva di denunciare l'illecito alla Procura Federale della F.I.G.C.;

SSDARL AGLIANESE CALCIO 1923, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Iacobelli Agostino così come specificati nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Agostino IACOBELLI, dal Sig. Edoardo LAZZARINI, e dal Sig. Giovanni Armeno Doni, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDARL AGLIANESE CALCIO 1923;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di squalifica per il Sig. Agostino IACOBELLI, 7 (sette) mesi e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig.

Edoardo LAZZARINI, e di € 500,00 (cinquecento) di ammenda per la società SSDARL AGLIANESE CALCIO 1923;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina